

Allegato B

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, GESTANTI, MADRI CON FIGLI MINORI

1) Oggetto e finalità dell'accoglienza

Oggetto delle presenti linee guida è la definizione delle prestazioni concernenti i servizi di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di minori e madri con bambini. La finalità dell'inserimento in strutture è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Si distinguono le seguenti tipologie di strutture come indicate nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, nonché nella D.G.R. n. 1305/2004, così come modificata dalla D.G.R. n. 126 del 24/03/2015:

Strutture residenziali

- a. casa –famiglia per minori e/o per donne con figli minori, rientrante nelle strutture di tipo familiare;
- b. gruppo appartamento per minori e/o per donne con figli minori, rientrante nelle strutture a carattere comunitario;
- c. comunità educativa di pronta accoglienza per minori e/o per donne con figli minori, rientrante nelle strutture a carattere comunitario;

Strutture semiresidenziali per bambini ed adolescenti

Il sistema delle strutture residenziali accoglie minori allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata dalle competenti professionalità, di incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato e per i quali non sia possibile un idoneo affidamento familiare.

Obiettivi comuni del sistema dei servizi territoriali e delle comunità residenziali sono:

- ✓ ridurre il tempo di permanenza e incrementare l'incisività degli interventi nelle comunità;
- ✓ assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente;
- ✓ contenere la ricettività massima delle strutture;
- ✓ assicurare la pronta accoglienza nelle strutture specifiche;
- ✓ garantire, in accordo con i servizi sociali di riferimento, l'accompagnamento nei procedimenti che riguardano il minore (rilascio del permesso di soggiorno, ecc.) e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose;
- ✓ collaborare con i servizi socio-sanitari nella cura del disagio del minore e nella cura dei legami con la famiglia di origine, qualora possibile.

Il sistema delle strutture semiresidenziali risponde ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, senza ricorrere ad un allontanamento, ma promuovendo le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali attivando l'ambiente di vita e il territorio di appartenenza.

Obiettivi comuni del sistema dei servizi sociali e delle comunità semiresidenziali sono:

- ✓ prevenire o evitare l'allontanamento dalla famiglia, garantendo al bambino o ragazzo un intervento che lo sostenga nei rapporti conflittuali o a rischio con la famiglia di origine o con altre realtà, evitandogli il trauma dello sradicamento dal contesto di vita;

- ✓ promuovere, in raccordo con i servizi territoriali, le risorse presenti nel nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali;
- ✓ monitorare i rapporti tra il bambino o ragazzo e la sua famiglia.

Le caratteristiche fondamentali delle strutture semiresidenziali sono la flessibilità di tempi e di programmi e un costante e forte rapporto con le opportunità che il territorio offre a favore dei bambini e dei ragazzi.

Per quanto concerne il collegamento con la rete dei servizi territoriali, le strutture residenziali e semiresidenziali per minori collaborano:

- ✓ nella stesura o condivisione del progetto educativo individuale in collaborazione con i Servizi Sociali;
- ✓ nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia di origine;
- ✓ nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento o, in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con i servizi alla realizzazione di un percorso di accompagnamento del minore verso l'autonomia;
- ✓ nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Le strutture di cui sopra sono viste nell'ottica di una rete di comunità accoglienti e di servizi nel territorio, che prevede pertanto caratteristiche differenziate in relazione ai bisogni dell'utenza.

I soggetti gestori delle comunità residenziali e semiresidenziali dovranno essere disponibili ad effettuare gli incontri ritenuti necessari dal Servizio Sociale del Comune di Civitavecchia.

2) Le tipologie di strutture

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori e giovani, ivi comprese quelle per gestanti e per madri con figli minori, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento da parte del Comune di ubicazione della struttura. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività e prima dell'inserimento nelle graduatorie degli operatori qualificati.

Le tipologie di strutture che erogano servizi sociali e i requisiti minimi strutturali e organizzativi sono stati definiti, per la Regione Lazio, dalla L.R. 12/12/2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio – assistenziali", dal regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 "Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio – assistenziali, nonché dalla D.G.R. n. 1305/2004, modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 in ottemperanza alla DGR n. 124 e 126 del 24/03/2015.

Casa Famiglia per minori

Sono strutture di tipo familiare, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere minori, anche di sesso ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato.

Casa Famiglia per donne in difficoltà con figli

Sono strutture a ciclo residenziale organizzate sul modello familiare, destinate ad accogliere donne in gravidanza anche con figli minori che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare adeguato.

Gruppo Appartamento

Sono strutture a carattere comunitario, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale.

Comunità alloggio per donne in difficoltà con figli

Sono strutture a carattere comunitario a ciclo residenziale per donne in gravidanza anche con figli minori, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante temporaneamente o definitivamente con il piano personalizzato.

Comunità educativa di pronta accoglienza per minori

E' una struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori e/o donne con figli minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. La comunità educativa di pronta accoglienza sono disponibili 24 ore su 24 e le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto intervento sociale e da parte dell'autorità giudiziaria.

Comunità educativa di pronta accoglienza per donne in difficoltà con figli

E' una struttura a carattere comunitario caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, che soddisfa con l'accoglienza immediata l'aspetto di urgenza del bisogno e le esigenze di protezione e di aiuto, ed è pertanto destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

Strutture semiresidenziali per bambini ed adolescenti

Struttura semiresidenziale per minori che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza; fornisce supporto anche alla famiglia del minore, sostenendola nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiani.

3) Prestazioni di base garantite all'utente

La gestione delle strutture sopra descritte richiede lo svolgimento di attività di diversa natura per le diverse tipologie di servizi. Di seguito sono riportate le prestazioni di base che devono essere obbligatoriamente fornite agli ospiti.

Per i servizi residenziali:

a) Servizi alberghieri:

preparazione e somministrazione dei pasti garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche o in caso di intolleranze alimentari;

il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;

lavanderia, cura e pulizia degli ambienti;

b) Cura e igiene personale. Biancheria e vestiario. Tempo libero. Materiale scolastico:

corredo personale di base, nel caso non venga fornito dalla famiglia;

accessori e prodotti necessari per la cura e l'igiene personale;

libri e spese scolastiche ordinarie, qualora non provvedano i genitori;

spese per attività nel tempo libero (corsi, attività sportive, centri estivi, gite scolastiche,...), qualora non provvedano i genitori;

eventuale riconoscimento di una piccola somma settimanale, qualora non abbia non reddito proprio;

spese relative al permesso di soggiorno e al passaporto;

c) Farmaci. Cure mediche:

pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti e di eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non particolarmente onerose;
nel caso in cui l'ospite debba essere sottoposto a cure mediche straordinarie ed onerose, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, gli oneri economici non saranno a totale carico del gestore, ma dovrà essere preventivamente trovato un accordo con il Servizio Sociale per il pagamento;
aiuto nell'assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche;
attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute dell'ospite, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale.

d) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione:

cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana;
sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
interventi necessari a garantire la frequenza scolastica;
interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore;
organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto;
collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Educativo Individuale attraverso momenti di verifica e valutazione programmati;
sostegno ed accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio all'affido familiare/adozione;
sostegno ed accompagnamento dell'ospite in percorsi di tipo psicologico;
gestione, in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni al Servizio Sociale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria, alle figure di rappresentanza legale;
ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale.

e) Trasporto:

accompagnamento dalla/alla scuola, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (servizi sanitari, ad es. Neuropsichiatria Infantile);
accompagnamento occasionale in altri luoghi (ad es. Tribunale per i Minorenni) in territorio regionale o in zone limitrofe alla struttura.

Per i servizi semiresidenziali:

a) Servizi alberghieri:

preparazione e somministrazione dei pasti garantendo l'equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche o in caso di intolleranze alimentari, il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
cura e pulizia degli ambienti

b) Farmaci. Cure mediche:

attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute degli ospiti, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
aiuto nell'assunzione di medicinali, secondo le prescrizioni mediche;

c) Attività di cura, educative, ricreative, di socializzazione e di rete:

cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana;
sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
interventi necessari a garantire la frequenza scolastica;
interventi che favoriscano la socializzazione, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e la tutela del minore;
organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
sostegno ed accompagnamento dell'ospite in percorsi di tipo psicologico;
ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale;
rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minore e familiari come da progetto;
collaborazione con tutti i Servizi Istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Educativo Individuale attraverso momenti di verifica e valutazione programmati;

c) Trasporto:

accompagnamento dalla/alla famiglia, scuola, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (servizi sanitari, ad es. Neuropsichiatria Infantile).

4) Prestazioni aggiuntive garantite dal gestore

Il gestore può specificare ulteriori attività garantite all'utente, comprese nella retta proposta. Altre prestazioni aggiuntive potranno essere offerte, con specificazione dei costi, ed eventualmente utilizzate in relazione a quanto previsto nel Progetto Educativo Individuale.

5) Personale e adulti accoglienti – idonee qualità morali

Per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, tutti gli operatori dei servizi devono essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate:

- insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;

In ogni caso si rammenta quanto stabilito dalla legge n. 38/2006 riguardo all'interdizione perpetua da qualunque incarico nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori a chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia.

L'insussistenza di queste circostanze dovrà essere dichiarata dagli interessati ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.

6) Ammissione e trasferimenti

L'ammissione nei servizi può essere:

- programmata: le modalità e i tempi d'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale ed il Responsabile della Struttura;
- in regime di accoglienza di emergenza (per le strutture che offrono questo servizio): in questi casi, valutata la necessità di attivare con immediatezza la risposta accogliente, indipendentemente dalla possibilità di avere a disposizione elementi esaustivi sul minore e la sua famiglia, il Servizio Sociale o le Forze dell'Ordine, previa telefonata di accordo con il

referente della Struttura, accompagnano immediatamente il minore presso il luogo di ospitalità.

Nell'ammissione programmata, il Servizio Sociale competente consulterà l'elenco dei Gestori e sceglierà, a seconda della tipologia, la struttura rispondente alle esigenze del minore e/o della mamma con figli.

Nel caso di indisponibilità della struttura (per mancanza di posti o, in caso di inserimenti urgenti, per non disponibilità all'accoglienza secondo la tempistica necessaria all'intervento) si potrà scorrere l'albo fino a quando non verrà individuata la struttura disponibile. Se l'elenco dovesse esaurirsi senza la possibilità di reperire una idonea struttura, questi potranno essere individuati direttamente al di fuori dell'albo.

In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni date dall'Autorità Giudiziaria in merito all'individuazione della struttura più idoneo all'accoglienza del minore.

Il trasferimento dei soggetti dalla struttura di un soggetto gestore ad altra struttura di altro gestore, per qualsiasi motivo ipotizzabile, deve essere proposto dal Tutore di riferimento, approvato dal Dirigente del Servizio Sociale.

7) Dimissione

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individuale, per la necessità di un cambio di struttura in relazione a mutate esigenze del minore, per la variazione del Progetto Educativo Individuale, per il raggiungimento della maggiore età.

Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individuale, gli ospiti potranno essere dimessi su disposizione del Servizio Sociale.

In caso di allontanamento ingiustificato degli ospiti, la Struttura è tenuta a comunicarlo al Servizio Sociale e, se del caso alle Forze dell'Ordine.

8) Conservazione del posto per assenza temporanea

I minori ospiti della Struttura residenziale avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero;
- b) rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato
- c) allontanamento non autorizzato dalla comunità residenziale (soltanto per i primi 3 giorni).

I minori ospiti della Struttura semiresidenziale avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- necessità di cure presso gli ospedali
- motivi familiari o malattia
- motivi scolastici.

La motivazione dell'assenza dovrà essere indicata esplicitamente nel riepilogo presenze da allegare alle fatture e la retta giornaliera, nel caso delle strutture semiresidenziali, sarà corrisposta nella misura ridotta al 70%.

La retta sarà dovuta al 50% se l'assenza sarà di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, sia nel caso di strutture semiresidenziali che residenziali, ma in quest'ultimo caso solo in riferimento al precedente punto b).

In ogni caso di assenza, il Servizio Sociale, sentito il parere del referente della struttura, può decidere la sospensione o la dimissione dal servizio. In caso di sospensione del servizio non verrà erogata alcuna retta.

9) Corrispettivo - regime delle spese

Il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore è dato dalle rette giornaliere individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza, al netto dell'IVA. Il corrispettivo

viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici, elencati al precedente punto 4, forniti da ciascuna struttura.

In caso di assenza verranno applicate le riduzioni di cui al punto 8).

Per quanto riguarda le spese di vario genere, che si rendano necessarie in relazione a ciascun ospite, si adottano i seguenti criteri:

- sono comprese nella retta giornaliera le spese poste a carico del gestore in base alle presenti linee guida e indicate, al precedente punto 4, come incluse nella retta giornaliera;
- sono inoltre ricomprese nella retta giornaliera tutte le altre spese indicate quali prestazioni aggiuntive garantite dal gestore all'utente;
- le spese straordinarie ed onerose (comprese le prestazioni non previste dal Servizio Sanitario Nazionale) saranno sostenute in base a quanto stabilito, caso per caso, con il Servizio Sociale;
- per le spese sanitarie, che per giustificati motivi o per necessità urgenti non possono essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il gestore dovrà obbligatoriamente produrre una attestazione dell'Azienda USL che certifichi tali necessità e che, valutata anche la possibilità di accedere ad altre strutture pubbliche o private accreditate presso l'Azienda USL, dichiara impossibile rendere la prestazione in tempi adeguati. In mancanza di tale attestazione non sarà possibile riconoscere alcun rimborso delle spese sanitarie sostenute.

Se le dimissioni di cui all'art. 7 non avranno luogo nel giorno stabilito, da quella data non verrà corrisposta alcuna retta, né per presenza, né per assenza temporanea.

Se il trasferimento di cui all'art. 6 non sarà effettuato nel giorno stabilito, da quella data la retta non verrà corrisposta, né per presenza, né per assenza temporanea.

Nel caso di trasferimento la retta giornaliera della struttura dalla quale l'utente viene dimesso non sarà corrisposta per il giorno del trasferimento in quanto sarà corrisposta alla nuova struttura di accoglienza.

Ogni spesa che non risulterà approvata dal Servizio Sociale del Comune di Civitavecchia non verrà pagata.

10) Fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse entro i primi 15 giorni di ogni mese, per il servizio prestato nel mese precedente, allegando un dettagliato foglio presenze riportante le motivazioni delle eventuali assenze ed i cambi della frequenza stabilita.

L'Amministrazione non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto, da parte del gestore, del presente accordo. Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.